

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 16/07/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 31/08/2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente eccepisce che la ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio; il finanziamento, che prevedeva 120 rate mensili, è stato poi estinto con dopo aver corrisposto n. 49 rate mensili; non sono rimborsabili le "commissioni di attivazione" in quanto costi aventi natura up front che presentano la medesima natura giuridica delle spese di istruttoria pratica; per i "costi di intermediazione" il regolamento contrattuale (art. 4, lett. e) chiarisce che la commissione in parola è dovuta quale compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del Prestito dall'intermediario del credito a cui il Cliente si è "liberamente e discrezionalmente" rivolto; tale corrispettivo si riferisce e, di conseguenza, remunera, solo ed esclusivamente l'attività del soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del prestito a seguito di una scelta volontaria del cliente manifestata attraverso il conferimento di uno specifico incarico; da

quanto sopra, emerge che la scrivente società non è il reale *accipiens* del detto importo, difettando, di conseguenza, la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"* del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020). Sul punto, cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 11202/2023; Coll. Torino dec 1033/2020"; Collegio Milano decisione n. 12405/2023; Collegio di Bari, decisione n. 6852/23).

Le parti concordano nel sostenere che il ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di gennaio 2024, in corrispondenza della rata n. 49/n. 120 totale rate, come da conforme conteggio estintivo.

Per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie

